



23/13/CR6a/C10

**POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
SULLO SCHEMA DI D.LGS RECANTE ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE)
2021/2116 SUL FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL MONITORAGGIO
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE)
N. 1306/2013, RECANTE L'INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO SANZIONATORIO,
SOTTO FORMA DI RIDUZIONE DEI PAGAMENTI AI BENEFICIARI DEGLI AIUTI
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE**

Articolo 1, comma 2:

CHIARIRE SE “*PER SANZIONI SI INTENDONO LE RIDUZIONI O LE ESCLUSIONI...*” sparisce l’equivoco sanzione/ recupero della precedente programmazione.

Articolo 1, comma 3:

CHIARIRE SE “*non si applicano le sanzioni per riduzioni non superiori a 100 euro*” si intende per singola domanda o per il totale delle domande per azienda per l’anno

Articolo 1, comma 3, lettera b)

ELIMINARE “Riduzione”

SOSTITUIRE CON “Recupero”

MOTIVAZIONE: necessario prevedere la non applicazione di sanzioni (che in realtà sarebbero riduzioni) nel limite dei 100 € nel solo caso di recupero post pagamento e non in generale, escludendo quindi il mancato recupero in caso di ricalcolo dell’aiuto in istruttoria della domanda di pagamento.

Articolo 1, comma 3, lettera c)

CHIARIRE se ci sono conseguenze nel caso di mancata o ritardata comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

MOTIVAZIONE: il chiarimento garantisce trasparenza e omogeneità soprattutto nei confronti dei beneficiari, ma anche degli enti incaricati di mettere in atto le opportune verifiche.

Articolo 1, comma 4

INSERIRE tra le definizioni anche le seguenti:

"controlli amministrativi",

"controlli in loco",

"controlli tramite monitoraggio"

"importo a cui si applica la conseguenza"

"riduzione"

"revoca"

"esclusione"

"sostegno rifiutato"

"recupero integrale"

"montante"

“infrazioni/violazioni”

“esito negativo”

MOTIVAZIONE: la definizione di un glossario comune garantisce trasparenza e omogeneità anche nei confronti dei beneficiari.

Si ritiene opportuno definire in maniera univoca i termini riduzioni – esclusioni – sanzioni. (nel testo sono utilizzati non sempre in maniera omogenea)

Articolo 1, comma 4, lettera b)

DOPO LE PAROLE “superficie dichiarata”

INSERIRE “ai fini del pagamento”

ATTENZIONE: Da distinguere rispetto alla SOI (valutare se fare un punto a parte per la sua definizione – superficie che può essere a impegno ma non a pagamento).

Articolo 1, comma 4, lettera c)

ELIMINARE “determinata”

SOSTITUIRE CON “accertata”

ATTENZIONE: in analogia con il termine usato per gli animali (capi accertati)

Articolo 1, comma 4, lettera d)

DOPO LE PAROLE “capi dichiarati”

INSERIRE “ai fini del pagamento”

Articolo 1, comma 4, lettera f)

ELIMINARE “capo accertato”

SOSTITUIRE CON “numero di capi accertati”

ATTENZIONE: da distinguere rispetto ai capi ad impegno. Al fine di evitare che nel caso dello sviluppo rurale si debbano verificare le matricole (ad es. per ACA 14 e SRA30)

DOPO LE PAROLE “regime di aiuto per animali”

ELIMINARE “l’animale in ordine al quale”

SOSTITUIRE CON “gli animali per i quali”

Articolo 1, comma 4, lettera g)

CHIARIRE “Se gli importi unitari dell’aiuto sono variabili, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate;”

Articolo 1, comma 4, lettera h)

DOPO LE PAROLE “gruppo di colture”

INSERIRE “o ad un determinato intervento o azione”

Articolo 1, comma 4, lettera i)

DOPO LE PAROLE “(...) impegni affini”

ELIMINARE “caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture”

MOTIVAZIONE: La definizione di impegni affini è riportata alla lettera precedente non necessario ripeterla.

CHIARIRE quale termine usare tra INFRAZIONE e INOSSERVANZA.

Articolo 1, comma 4, lettera k)

DOPO LE PAROLE “portata”

INSERIRE “entità”

MOTIVAZIONE: Per comprendere i casi previsti attualmente nel testo del DLgs (in alternativa si può uniformare utilizzando sempre o “portata” o “entità”)

Articolo 2 – ambito di applicazione

CHIARIRE l’applicazione in caso di regime transitorio.

Dall’articolato la condizionalità sociale si applica solo alle domande relative alla nuova programmazione.

CHIARIRE come ci si deve comportare nel caso di domande ricadenti nel regime transitorio (trascinamenti PSR 2014 -2022 pagati con fondi 2014 -2022 o con fondi di nuova programmazione 2023-2027).

CHIARIRE chi è il soggetto incaricato dei controlli.

MOTIVAZIONE: Occorre chiarire se i controlli debbano essere svolti da parte dell'Organismo Pagatore. Se invece saranno svolti dalle autorità competenti richiamate all'articolo 3, comma 5 e risulti necessaria la predisposizione di apposita convenzione, è opportuno richiamarla nel provvedimento.

CHIARIRE quali siano le norme nazionali oppure se sono previste in altro provvedimento.

Articolo 3

SEGNALATA la necessità che tutte queste indicazioni risultino direttamente dalla banca dati tenuta da AGEA, in modo da rendere l’applicazione delle sanzioni oggettiva e trasparente nei confronti del beneficiario.

Articolo 3, comma 2

DOPO LE PAROLE “gravità”

INSERIRE “/portata/durata”

Articolo 3, comma 3

CHIARIRE il soggetto che valuta questi parametri.

ELIMINARE “persista”

SOSTITUIRE CON “venga rilevata”

MOTIVAZIONE: rischio che si confonda con il concetto generale di persistenza.

Articolo 3, comma 4

CHIARIRE in base a cosa si valuta l’intenzionalità.

Articolo 3, comma 6

CHIARIRE se ci si riferisce ai casi in cui vi sono beneficiari in forma collettiva? o ci si riferisce a beneficiari che hanno fatto più infrazioni diverse per gravità/portata/durata?

Articolo 4, comma 2

DOPO LE PAROLE “(...) Autorità di gestione”

INSERIRE “competenti”

ATTENZIONE: Queste due funzioni spettano all'Organismo Pagatore, all'AdG spetta la stesura degli atti contenenti l'individuazione delle inadempienze da sanzionare

Articolo 5, TITOLO

DOPO LE PAROLE “delle domande”

INSERIRE “di pagamento”

Articolo 5, comma 1

ELIMINARE “Per ciascuna anno di domanda, la presentazione di una domanda di aiuto o pagamento per gli aiuti diretti”

SOSTITUIRE CON “La presentazione di una domanda di pagamento per gli aiuti diretti e per gli interventi a superfice/UBA dello sviluppo rurale”

MOTIVAZIONE: Ampliamento della disposizione sanzionatoria anche alle domande di sviluppo rurale per interventi a superfice/UBA

Articolo 5, comma 2

DOPO LE PAROLE “(...) venticinque giorni”

INSERIRE “di calendario”

DOPO LE PAROLE “(...) la domanda

ELIMINARE “di aiuto”

Articolo 5, comma 4

DOPO LE PAROLE “(...) venticinque giorni”

INSERIRE “di calendario”

Articolo 6, comma 1

CHIARIRE Come si gestisce nei casi in cui si abbiano superfici a impegno ma non richieste a pagamento.

Si osserva che per tale fattispecie di verifiche esistono difficoltà nell'applicazione in quanto è di difficile determinazione la superficie non dichiarata (Come si fa a capire se il beneficiario dichiara tutto?). Semmai andrebbe specificato più nel dettaglio le procedure del controllo per non generare difficoltà nell'applicazione.

CHIARIRE se con il termine “entità” ci si riferisce alla portata.

Articolo 6, comma 3

PREVEDERE un sistema sanzionatorio uguale a quello della programmazione in vigore (2014-2022) che prevedeva gli artt.19 e 19 bis.

MOTIVAZIONE: Per evitare di applicare regole più restrittive su alcuni regimi di aiuto rispetto a quelle applicate finora e di modificare gli algoritmi di calcolo delle sanzioni, sarebbe utile riscrivere il paragrafo 3 o applicando l'ex art.19. bis a tutti i regimi di aiuti individuati all'art.4 o riproponendo un sistema sanzionatorio simile a quello attuale a seconda degli interventi così come riportato di seguito:

3. *Qualora un beneficiario, per un dato anno e per un gruppo coltura dichiarare una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo coltura a cui si riferiscono gli impegni violati, sottratta di una quantità a seconda degli interventi di cui all'art.4).*

In caso di sovradichiarazione constatata sugli interventi di cui all'art.4) lettere e) ed f) art.70, alla superficie determinata è sottratta:

a. *due volte la differenza accertata per il gruppo coltura in questione, se questa è superiore al 3 per cento o a due ettari, ma non superiore al 20 per cento della superficie determinata;*

- b. *l'intero importo dell'aiuto o della misura di sostegno per il gruppo coltura in questione se la differenza accertata è superiore al 20 per cento;*
- c. *se la differenza accertata è superiore al 50 per cento, il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.*

In caso di sovradichiarazione constatata sugli interventi di cui all'art.4) lettere a) , b), c) , d) ed f) artt.71 e 72, alla superficie determinata è sottratta:

- d. *1,5 volte la differenza per il gruppo coltura in questione, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari. La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata;*
- e. *Se al beneficiario non è ancora stata irrogata alcuna sanzione amministrativa a norma della lettera (d) per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata.*

Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta conformemente alla lettera (e) ed un'altra sanzione amministrativa deve essere irrogata nei suoi confronti nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo pari alla sanzione amministrativa ridotta.

Articolo 6, comma 5

ATTENZIONE richiamare anche articolo 70.

Articolo 6, comma 6

DOPO LE PAROLE "Qualora"

INSERIRE "successivamente alla fase di istruttoria"

MOTIVAZIONE: il testo prevede che il 100% delle domande "giovani" siano sottoposte a controllo, compresa la verifica che il giovane resti nella compagine sociale per la pertinente durata dell'impegno; non è chiaro se la sanzione indicata deve essere applicata tutte le volte che una domanda viene respinta in fase di istruttoria; andrebbe forse precisato che la sanzione si applica esclusivamente in fase successiva alla fase istruttoria, poiché non avrebbe senso sanzionare domande che sono già state rigettate dall'istruttoria stessa.

Articolo 6, comma 9, lettera a)

CHIARIRE se norma deriva da regolamento e se questo significa che fino a 3 capi non accertati non si applicano sanzioni.

Articolo 6, comma 9

DOPO LE PAROLE "(...) ovini"

INSERIRE "caprini e di altre specie allevate,"

Articolo 6, comma 9, lettera b)

DOPO LE PAROLE "(...) ovini"

INSERIRE "caprini e di altre specie allevate,"

MOTIVAZIONE: si evidenzia che nei vecchi DM condizionalità, all'Art. 18 era prevista una disposizione per allevamenti non bovini e ovini "...per gli animali non elencati nell'allegato 5 si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalle regioni e province autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e nelle relative disposizioni attuative". Il

testo del DLgs contiene disposizioni solo per bovini ovini e caprini, per cui rimarrebbero esclusi gli interventi relativi alle restanti specie allevate.

ATTENZIONE: Si ritiene necessario introdurre anche altre specie come suini, avicoli, arnie e ricondurre il limite a 3 UBA e non a 3 capi. (Gli interventi SRA 29, SRA 30, ecc. prevedono aiuti anche ai suini); fa eccezione l'intervento SRA18 il cui riferimento si dovrà basare sul numero delle arnie (non riconducibili ad UBA).

CAPO IV, TITOLO

DOPO LE PAROLE “(...) condizionalità”

INSERIRE “rafforzata”

MOTIVAZIONE: per distinguere la condizionalità ai sensi del Reg (UE) 2021/2025 dalla precedente ai sensi del Reg (UE)1306/2013.

Articolo 7

DOPO LE PAROLE “(...) per i quali è stata accertata

ELIMINARE “in via definitiva”

MOTIVAZIONE: L'articolo contrasta con l'Articolo 14 della legge regionale della Lombardia n. 23 del 30 dicembre 2019¹ (vedi qui sotto), ai sensi della quale OPLO recupera subito e, nel caso l'ente a cui il beneficiario ha presentato ricorso risponda positivamente, effettua le restituzioni degli importi trattenuti.

Articolo 7

ATTENZIONE: Non viene ripreso nè nell'ultima bozza del DM nè in questo decreto legislativo il comma 4 dell'art.6 del DM 2588/2020 Applicazione delle riduzioni e esclusioni che prevede l'applicazione delle sanzioni di condizionalità sia al proprietario sia al detentore dei capi animali che sono entrambi beneficiari di premi soggetti alla condizionalità. È intenzione eliminarlo?

¹ **Lombardia, L.R. 30-12-2019 n. 23**

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020. Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 dicembre 2019, n. 53, Supplemento.

Art. 14 Disposizioni relative alle riduzioni di condizionalità ai sensi della normativa dell'Unione europea.

1. *L'organismo pagatore regionale, di seguito denominato OPR, a seguito di controlli effettuati dagli enti competenti dai quali risulti il mancato rispetto delle regole di condizionalità ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, comunica agli interessati, secondo le disposizioni dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'avvio del procedimento per la determinazione della corrispondente riduzione dell'importo del contributo dell'Unione europea che può estendersi all'intero ammontare.*

2. *Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, gli interessati possono far pervenire all'OPR eventuali controdeduzioni, documenti o richieste di audizione. Entro lo stesso termine gli interessati devono rendere nota l'eventuale presentazione all'autorità competente di scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione avverso il verbale di contestazione o la presentazione di opposizione all'ordinanza ingiunzione, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 e dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nei casi in cui le infrazioni riscontrate comportino anche l'applicazione di sanzioni amministrative.*

3. *Qualora gli interessati facciano pervenire o rendano noto quanto indicato al comma 2, l'OPR valuta, in base ai nuovi elementi acquisiti, se rivedere o confermare la percentuale di riduzione riportata nella comunicazione di avvio del procedimento con conseguente liquidazione del contributo spettante decurtato della riduzione risultante dalla comunicazione di conclusione del procedimento stesso o con recupero delle somme indebitamente erogate.*

4. *In caso di mancata presentazione di controdeduzioni, di richiesta di audizione o di mancata comunicazione circa le azioni intraprese avverso il verbale di contestazione o l'ordinanza ingiunzione, l'OPR provvede alla chiusura del procedimento, con conseguente applicazione della percentuale di riduzione degli importi da corrispondere o recupero delle somme indebitamente erogate.*

5. *Qualora in data successiva alla chiusura del procedimento:*

a) *venga emessa ordinanza di archiviazione del verbale di contestazione o sentenza di accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, l'OPR esamina il contenuto delle statuizioni e, se ne verifica la stretta incidenza sulle determinazioni adottate, rivaluta l'esito del procedimento restituendo gli importi trattenuti, con oneri a valere sul bilancio regionale nel caso in cui detti oneri non siano dichiarabili nelle richieste di rimborso alla Commissione europea, in ragione dei vincoli temporali relativi all'utilizzo di fondi europei;*

b) *venga emessa sentenza di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento finale, l'OPR provvede alla restituzione degli importi trattenuti, con la stessa modalità di imputazione degli oneri di cui alla lettera a).*

Articolo 8, TITOLO

DOPO LE PAROLE “(...) condizionalità”

INSERIRE “rafforzata”

MOTIVAZIONE: per distinguere la condizionalità ai sensi del Reg (UE) 2021/2025 dalla precedente ai sensi del Reg (UE)1306/2013.

Articolo 8, comma 1

DOPO LE PAROLE “L’Organismo Pagatore”

INSERIRE “sulla base del presente Decreto, dei Decreti attuativi di cui all’art 25 e delle indicazioni fornite da AGEA coordinamento”

Articolo 8, comma 2

CHIARIRE Se ci saranno successivi atti per individuare i casi.

Articolo 8, comma 3

DOPO LE PAROLE “(...) eventuali misure correttive da adottare”

ELIMINARE “Il beneficiario è tenuto a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115.”

MOTIVAZIONE: mettere l’obbligo di ricorso alla consulenza per una violazione di rilevanza minore sembra eccessivamente oneroso oltre ad essere considerato un obbligo per il ripristino, oltre al fatto che non si conoscono le tempistiche dell’avvio della consulenza aziendale.

Articolo 8, comma 5

PREVEDERE una lista indicativa degli obblighi controllati/controllabili con il Monitoraggio da Satellite, richiamati qui per le sanzioni e in nessun altro provvedimento.

MOTIVAZIONE: il chiarimento garantisce trasparenza e omogeneità soprattutto nei confronti dei beneficiari, ma anche degli enti incaricati di mettere in atto le opportune verifiche.

Articolo 8, comma 6

ATTENZIONE Non si dice niente nel caso di più inosservanze non intenzionali e di più inosservanze intenzionali commesse nello stesso anno civile e sulle relative percentuali da applicare (art.11 reg 2022/1172)

Articolo 9

ELIMINARE

PRECISARE che le regole applicabili saranno individuate con successivo decreto ministeriale da adottarsi sentite le Regioni e le Province Autonome.

INTEGRARE IN ARTICOLATO DEL DLGS le seguenti mancanti specifiche:

Modalità controllo dei trascinamenti della programmazione 2007-2013 (es: M214 e M221).

CHIARIRE se debbano essere controllati in base alle regole di condizionalità del reg 2115/2021 nel caso siano pagati con fondi 2023-27.

Articolo 10, comma 1

ELIMINARE “La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all’entità, alla durata e alla ripetizione della violazione”

SOSTITUIRE CON “La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, in base alla gravità, all’entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, con le stesse modalità di cui agli Artt. 12 e 13”

MOTIVAZIONE: Percentuali di riduzione molto più alte più rispetto agli impegni SRA: si propone una modulazione delle sanzioni simile a quella delle SRA che possa determinare anche il 100% di riduzione (vedi violazioni impegni specifici nuovo comma 3 art 12 Dlgs).

In assenza della definizione di ripetizione nel caso di Ecoschemi non è chiarita neppure la eventuale presa in considerazione di infrazioni su impegni analoghi rilevati su SRA e/o Ecoschemi e viceversa in annualità precedenti o successive

CHIARIRE quali controlli siano previsti per gli ecoschemi e quando dovrebbero partire.

Articolo 10, comma 2

ELIMINARE “Per gli anni 2023 e 2024, è sospesa l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.”

Articolo 10, comma 3

ELIMINARE “Qualora i beneficiari risultati inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, la sanzione verrà applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025”

MOTIVAZIONE: i commi prefigurano la possibilità di non applicazione di sanzioni per due intere annualità. Questa disposizione, in caso di non applicazione di riduzioni per la violazione degli impegni appare molto rischiosa in termini di verifiche comunitarie, oltre che poco equa nei confronti dei beneficiari rispettosi degli impegni.

Articolo 10

INSERIRE “Sanzioni per mancato rispetto dei requisiti minimi”.

MOTIVAZIONE: Mancano le norme sanzionatorie per mancata applicazione dei requisiti minimi.

Articolo 11, comma 1

ATTENZIONE: si osserva che il termine “in via definitiva” potrebbe generare ritardi nella chiusura dei procedimenti e ritardi nei pagamenti in quanto potrebbe essere inteso come termine a seguito di sentenze passate in giudicato

Articolo 11

INSERIRE “2. Per gli interventi poliennali di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per le sole annualità di accertamento del mancato rispetto dei criteri di ammissibilità”

CHIARIRE se ci si riferisce ai criteri di ammissibilità che non riguardano il numero di ettari o di capi ma sempre nell’ambito degli interventi a capo/superficie? Ad es. l’adesione al sistema SQNPI per ACA1? Inoltre, dove viene trattata la violazione dei criteri di ammissibilità nel caso di interventi non connessi ai capi e alle superfici (es. investimenti)?

CHIARIRE se qui sono inclusi anche i criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione delle superfici o dal n. di animali ma che si applicano nelle misure a superficie, come alcuni criteri soggettivi (ad esempio agricoltore attivo, iscrizione del fascicolo aziendale, ecc.) ?

Inoltre dove sono trattati i criteri di ammissibilità relativi alla superficie minima di ingresso o al n. di animali minimo, previsti in alcune misure e TO?

Articolo 12, TITOLO

DOPO LE PAROLE “Violazione”

ELIMINARE “dei criteri di ammissibilità”

SOSTITUIRE CON “degli impegni”

Articolo 12, TITOLO

CHIARIRE Nell’articolato si parla di impegni. In ogni caso mancherebbe la trattazione del non rispetto dei criteri di ammissibilità legati al numero di ettari o di capi. Il PSP al par. 5 “Interventi a

superficie o a capo – aspetti trasversali” dispone che in caso di perdita del criterio di ammissibilità si ha la decadenza totale dal regime di aiuto

Articolo 12, comma 1

DOPO LE PAROLE “(...) dell’Unione”

INSERIRE “(inclusi i requisiti minimi per fertilizzanti, fitofarmaci e benessere animale)

DOPO LE PAROLE “(...) E previsti dal PSP”

INSERIRE “o dai bandi attuativi dello stesso”

MOTIVAZIONE: Esigenza di trattare anche le sanzioni relative a impegni definiti con i bandi

Articolo 12, comma 1

DOPO LE PAROLE “(...) il successivo articolo”

ELIMINARE “15”

SOSTITUIRE CON “14”

MOTIVAZIONE: Il rimando corretto è all’articolo 14 (Ripetizione dell’inadempienza e inadempienze gravi) e non all’art.15 (Violazione degli ulteriori impegni) relativo agli interventi non connessi alle superfici e animali

ATTENZIONE: forse è opportuno inserire anche il riferimento a intervento e azione, dato che queste saranno le nuove denominazioni previste nel PSP 23-27.

Articolo 12, comma 2

DOPO LE PAROLE “(...) determinata in base alla gravità”

ELIMINARE “entità”

SOSTITUIRE CON “portata”

DOPO LE PAROLE “(...) nella stessa misura individuata nell’anno dell’accertamento”

INSERIRE “ove dimostrato che la relativa violazione sia avvenuta anche in anni precedenti”

ATTENZIONE: Evitare se non espressamente previsto dai regolamenti.

CHIARIRE SE Il recupero degli anni precedenti è sempre necessario anche in caso di assenza di inosservanza in detti anni.

Questa norma era prevista dai precedenti regolamenti. Nei regolamenti attuali non è prevista. In considerazione che AGEA comunque non l’ha mai applicata per difficoltà di applicazione si ritiene ragionevole non introdurla.

Articolo 12

INSERIRE “3. I Decreti applicativi di cui all’Art.25 individuano le violazioni di impegni specifici per interventi che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno annuale previsto dall’intervento stesso”

MOTIVAZIONE: Esigenza di individuare fattispecie che determinano la esclusione dell’aiuto annuale indipendentemente dalla ripetizione della violazione (già previsto in DM 2588/2020 art. 24).

Articolo 13, TITOLO

ELIMINARE “Violazioni contestuali di più impegni connessi agli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità”

SOSTITUIRE CON “Violazioni contestuali di più impegni connessi agli articoli 70, 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e dei pertinenti impegni di condizionalità ad essi ricollegabili”

Articolo 13, comma 1

ELIMINARE “In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni contestuali di uno o più impegni previsti a norma degli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili, al beneficiario è applicata una

riduzione, determinata dall'autorità di gestione in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, come graduate sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, del 6 per cento, del 10 per cento o del 20 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'operazione in questione nel corrispondente anno civile

SOSTITUIRE CON “In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni ~~contestuali~~ di uno o più impegni previsti a norma degli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115, e contestualmente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, determinata dall'autorità di gestione in base alla gravità, portata, durata e ripetizione, come graduate sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, del 6 per cento, del 10 per cento o del 20 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'operazione in questione nel corrispondente anno civile

Articolo 13, comma 1

DOPO LE PAROLE “(...) violazioni”

ELIMINARE “contestuali (...)”

DOPO LE PAROLE “(...) regolamento (UE) 2021/2115”

ELIMINARE “nonché”

SOSTITUIRE CON “contestualmente”

ELIMINARE “(...) entità”

SOSTITUIRE CON “portata”

Articolo 14, comma 1

DOPO LE PAROLE “(...) dall'anno dell'accertamento”

INSERIRE “solo nei casi in cui la precedente violazione sia stata notificata al beneficiario”

MOTIVAZIONE: Occorre inserire la specifica “solo nei casi in cui la precedente violazione sia stata notificata al beneficiario” per evitare di considerare ripetizioni anche infrazioni per le quali il beneficiario non dispone di informazione precedente

CHIARIRE se si va a ritroso di tre anni. Fino al 2022 i 3 anni sono comprensivi dell'anno del controllo, per valutare la ripetizione si andava indietro di 2 anni. Si mantiene la stessa impostazione?

Articolo 14, comma 2

ELIMINARE “Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.”

SOSTITUIRE CON “Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, portata, e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per la annualità di accertamento della violazione. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.”

CHIARIRE Questa parte è presente anche nell'attuale programmazione ma non è mai stata del tutto chiara. Se non ci sono vincoli da regolamento, si può riscrivere in maniera semplice dicendo chiaramente quali sono le annualità che si recuperano rispetto all'anno di accertamento?

ATTENZIONE: forse è opportuno inserire anche il riferimento a intervento e azione, dato che queste saranno le nuove denominazioni previste nel PSP 23-27.

Articolo 14, comma 3

DOPO LE PAROLE “(...) o del 10%”

INSERIRE “di cui al comma 2 del precedente articolo 12 (...)”

ELIMINARE “(...) entità”

SOSTITUIRE CON “portata”

Articolo 15, TITOLO

ELIMINARE “Violazione degli ulteriori impegni”

SOSTITUIRE CON “Violazione degli impegni per interventi non connessi alla superficie e agli animali”

Articolo 15, comma 1

DOPO LE PAROLE “gli altri obblighi”

ELIMINARE “dell’operazione”

SOSTITUIRE CON “dell’intervento”

DOPO LE PAROLE “(...) stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP”

INSERIRE “o dai bandi attuativi dello stesso”

MOTIVAZIONE: Esigenza di trattare anche le sanzioni relative a varianti regionali

ATTENZIONE: forse è opportuno inserire anche il riferimento a intervento e azione, dato che queste saranno le nuove denominazioni previste nel PSP 23-27.

Articolo 15, comma 2

ELIMINARE “(...) entità”

SOSTITUIRE CON “portata”

Articolo 15

INSERIRE “3. Disposizioni sanzionatorie relative agli obblighi di visibilità a carico dei beneficiari per lo sviluppo rurale (Regolamento di Esecuzione n. 2022/129 – allegato III punto 2)”

Articolo 16, comma 1

DOPO LE PAROLE “(...) sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione”

ELIMINARE “individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici”

SOSTITUIRE CON “che saranno stabilite con successivo provvedimento, (...)”

MOTIVAZIONE: il riferimento presente nella attuale versione del testo del Decreto Legislativo è errato.

Articolo 17, comma 2

DOPO LE PAROLE “(...) 2014 – 2022”

ELIMINARE “finanziate con risorse FEASR afferenti a uno dei periodi suindicati”

INSERIRE “o con le risorse del periodo 2023-2027”

MOTIVAZIONE: In riferimento a quanto previsto da Art. 14 del Reg 2022/1173 si continuano ad applicare i Regolamenti 640/2014 e 809/2014

DOPO LE PAROLE “(...) dei periodi suindicati”

INSERIRE “o con le risorse del periodo 2023-2027.

MOTIVAZIONE: l’impianto sanzionatorio previsto per il PSR 2014-2022 dovrebbe rimanere invariato anche per le misure in transizione nel periodo 2023-2027, considerato che si tratta di una decisione dello Stato membro. In questo modo si avrebbe il vantaggio di non dover modificare atti, VCM e software di calcolo dei premi relativi alle misure del PSR 2014-2022 in trascinamento.

Articolo 17, comma 2, lettera b)

ELIMINARE “(...) entità”

SOSTITUIRE CON “portata”

Articolo 25, comma 1

DOPO LE PAROLE “Con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”

INSERIRE “di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”

Articolo 25

DOPO IL COMMA 1, INSERIRE “2. Le autorità di gestione regionali, nel rispetto di quanto disposto dal presente Decreto, definiscono le sanzioni relative agli impegni derivanti da varianti regionali”

MOTIVAZIONE: Esigenza di trattare anche le sanzioni relative a varianti regionali.

Articolo 25, comma (3)

ATTENZIONE: Manca il capo V (Ecoschemi). Si propone di utilizzare l’ordine di applicazione previsto dall’art. 6 del Reg. 809/2014

CHIARIRE cosa debba succedere nel caso in cui si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere l’aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni ovvero abbia creato artificialmente le condizioni per l’ottenimento di aiuti comunitari.

Roma, 26 gennaio 2023